

STATUTO DELLA

"FAMIGLIA DONO GRANDE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS"

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "FAMIGLIA DONO GRANDE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS", con sede in Bovolone (VR), via Ospedale n. 4.

Essa corrisponde, inoltre, allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli art. 12 c.c. e seguenti e dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato e la sua attività è estesa a tutto il territorio nazionale.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, dell'aiuto, del sostegno e della valorizzazione culturale della famiglia e dei suoi membri, svolgendo la sua attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civile e della beneficenza.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La Fondazione avrà particolare riguardo per l'accoglienza, la promozione e la formazione umana e cristiana della persona, della coppia e della famiglia, comprese tutte le

attività specificate nel presente statuto.

Il fine ultimo della Fondazione è quello di far conoscere e far vivere la "Famiglia Dono Grande", sostenendo chi ne soffre la mancanza o l'incompiutezza e sollecitando chi la vive a mettersi a servizio degli altri. Condividere con tutti, senza giudicare chi vive diversamente da questo ideale, che la famiglia è il dono grande per il futuro dei nostri figli e delle future generazioni, ispirandosi alla concezione cristiana del matrimonio e della vita, secondo l'autorevole interpretazione del Magistero della Chiesa.

La Fondazione là dove è presente ed opera, svolgerà la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi e ad un'alta qualità dei servizi stessi.

Nella piena convinzione che il bene di ogni società civile e religiosa dipende strutturalmente dalla cellula fondamentale che è la famiglia, la Fondazione, con la sua attività e le sue opere, promuove una cultura della famiglia quale soggetto politico, sociale ed ecclesiale, in quanto "piccola società" che gode di un diritto proprio, primordiale ed inalienabile. La Fondazione, nello spirito del principio di sussidiarietà, promuove una rete di servizi e di opere atte a favorire la solidarietà sociale e familiare, il mutuo aiuto, la formazione umana e cristiana, l'assistenza sociale, spirituale, psicologica, morale e materiale delle famiglie e dei singoli componenti di essa nella consapevolezza che oggi la famiglia è da considerarsi tra i soggetti più fragili della società. Una speciale attenzione viene riservata alle famiglie che versano in stato di necessità.

In particolare la Fondazione si impegna per:

A. Creare luoghi e ambienti che consentono l'esperienza di accoglienza, promozione, formazione, umanizzazione, spiritualità, distensione, a tutela dell'integrità della coppia e della famiglia nel suo insieme.

B. Creare consultori familiari e dei "punti di ascolto" per le persone singole, le coppie e le famiglie al fine di offrire relazioni di aiuto mediante opera di consulenza, prevenzione, formazione, sostegno, mediazione familiare e informazione.

C. La formazione delle coppie, sia fidanzate che sposate, attraverso la promozione, diretta ed indiretta, di ogni forma di preparazione, accompagnamento, sostegno ed assistenza, sia psicologica che spirituale, alle coppie fidanzate, sposate e/o che stanno vivendo situazioni di difficoltà, di separazione o risposate.

D. La formazione degli educatori e dei formatori, in particolare attraverso la promozione e realizzazione di

attività formative finalizzate all'assistenza ed alla formazione delle famiglie, anche mediante seminari, convegni, concorsi, borse di studio, corsi didattici.

E. La promozione e lo sviluppo degli studi sul Matrimonio e la Famiglia, con modalità interdisciplinari, e con particolare attenzione alle scienze teologiche ed alla grazia del Sacramento del Matrimonio, per il ruolo che la famiglia riveste come soggetto nella Chiesa e nella Società.

F. La promozione della soggettività della Famiglia, come cellula vitale, come struttura organica ed essenziale per la Chiesa e la Società.

G. L'assistenza socio assistenziale alle Famiglie, con particolare riguardo alle coppie in difficoltà, ai minori in situazione di disagio o di abbandono ed alle ragazze madri in difficoltà, al fine di prevenire decisioni che portino a scelte di interruzione volontaria di gravidanza o di abbandono del proprio figlio.

Art. 3 - Modalità di realizzazione

Per realizzare le predette finalità la Fondazione potrà:

1. Realizzare, sostenere, gestire direttamente o indirettamente, strutture:

- Con finalità socio-culturali, per la formazione delle coppie, delle famiglie e degli educatori, quali veri e propri centri di documentazione e di studio, nei quali poter promuovere:

a. Seminari di formazione.

b. Laboratori di ricerca biblica, teologica, morale e pastorale sul Matrimonio e sul Sacramento delle Nozze.

c. Centri Studi di teologia nuziale, dove organizzare e collegare in rete i lavori di studiosi e ricercatori con diverse specializzazioni.

d. Centri studio di ricerca e approfondimento, anche in chiave interdisciplinare, delle scienze umane sulla famiglia, con particolare riferimento alle aree della Pedagogia, della Psicologia e della Sociologia.

e. Borse di studio per tesi di dottorato su Matrimonio e Famiglia.

f. Banche dati su tutto il materiale relativo alla materia del Matrimonio religioso e della Famiglia.

- Con finalità socio assistenziali, per la prevenzione, assistenza e cura delle situazioni di disagio familiare, quali:

g. case famiglia per ragazze madri, minori in difficoltà in stato di abbandono, o per genitori separati in stato di indigenza.

h. centri di ascolto e sostegno sia psicologico che sociale tramite intervento di operatori specializzati nel settore della famiglia.

2. Attivare, promuovere e sostenere tutte quelle iniziative che realizzano la soggettività sociale ed ecclesiale della

Famiglia.

3. Promuovere e sostenere attività di assistenza, di ricerca ed intervento sociali, volte a prevenire, ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali.

4. Promuovere iniziative concrete per il sostegno degli Sposi e delle Famiglie sia prima che durante il matrimonio, anche al fine di prevenire separazioni o divorzi o comunque situazioni di gravi disagi e sofferenze familiari e al fine di far crescere la qualità umana, cristiana e sociale della vita familiare.

5. Attivare e sostenere ogni forma di assistenza e beneficenza, attività ricreativa, educazione, istruzione tesa alla realizzazione dello scopo precipuo della Fondazione medesima.

6. Suscitare e sostenere la disponibilità a vivere e promuovere l'affidamento familiare e l'adozione secondo le leggi vigenti e animati dalla carità cristiana.

La Fondazione per la realizzazione dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve ed a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o

privati che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

b) Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o ad altro titolo posseduti.

c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

d) Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, o con Organizzazioni Internazionali, Comunitarie o Nazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, ricevendo anche contributi dagli stessi; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

e) Stabilire ed intrattenere rapporti di costante collaborazione con altri Enti Statali e Regionali, Pubblici e/o Privati, aventi finalità analoghe e con Organizzazioni Internazionali, Comunitarie e Nazionali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità proprie della Fondazione, nonché per elaborare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale Nazionali e dell'Unione Europea, ricevendo anche contributi dagli stessi Enti.

Art. 5 - Membri della Fondazione

Membri della Fondazione sono: i Soci Fondatori Promotori, i Soci Fondatori Partecipanti ed i Soci Collaboratori.

Art. 6 - Soci Fondatori Promotori

I signori Elisabetta Danieli e Francesco Ferrarese, Don Renzo Bonetti, Elena Carrarini e Luigi Frigo, Maria Antonietta Grigolini e Edoardo Marcon sono Soci Fondatori Promotori, i quali, in sede di costituzione, hanno conferito beni mobili ed immobili a titolo di proprietà, che costituiscono il Fondo di Dotazione.

Art. 7 - Soci Fondatori Partecipanti

Possono diventare Fondatori Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dai Fondatori Promotori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendone i fini, contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della qualità di Fondatore Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la normativa applicabile.

La Fondazione valuta la Domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

I Fondatori Promotori devono deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dai Fondatori Promotori in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Socio Fondatore Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 8 - Soci Collaboratori

Possono essere Soci Collaboratori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono ai fini della realizzazione degli scopi della Fondazione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o mediante la fornitura di beni o servizi strumentali alle finalità della Fondazione, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio, o mediante opere o intenzioni spirituali.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Segretario;
- 4) L'Organo di Controllo e di revisione dei Conti;
- 5) L'Assemblea di Partecipazione;
- 6) Il Comitato Scientifico, se nominato ai sensi del successivo art. 17.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di nove, scelti fra i Soci

Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da Membri di Diritto e Membri Nominati. Sono Membri di Diritto quelli designati dai Promotori Fondatori e durano in carica a vita.

I membri Nominati verranno designati a maggioranza dai Fondatori Partecipanti, previa determinazione da parte dei Fondatori Promotori del numero dei componenti del Consiglio e di quanti di questi siano Membri di diritto e quanti siano Membri Nominati. In ogni caso i Membri di Diritto dovranno sempre rappresentare la maggioranza all'interno del Consiglio di Amministrazione rispetto ai Membri Nominati.

I Membri Nominati restano in carica 4 (quattro) anni, salvo revoca da parte del soggetto o dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato, dimissioni o decadenza, nel caso di perdita della qualifica di Fondatore Partecipante. Per perpetuare l'intendimento dei Fondatori Promotori, i membri in carica a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare, in caso di dimissioni, il loro sostituto, il quale subentrerà nella carica entro 30 (trenta) giorni dalla nomina; in caso di decesso o di impedimento permanente di uno dei membri a vita, gli altri consiglieri a vita procederanno alla nomina di un nuovo componente che a sua volta assumerà la qualifica di Membro di Diritto.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

La prima volta viene fatto in sede di Atto Costitutivo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Art. 11 - Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

- 1) nomina il Presidente ed il Vicepresidente, che durano in carica quattro anni salvo rinnovo;
- 2) delibera le linee generali, i programmi e le attività in cui si concretizzano le finalità della Fondazione;

- 3) redige ed approva - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;
- 4) nomina fra i suoi membri un Segretario della Fondazione, che dura in carica quattro anni salvo rinnovo e che ha il compito di curare l'attività della Fondazione, sotto le direttive ed il controllo del Presidente;
- 5) provvede a realizzare gli scopi della Fondazione impiegando le rendite del patrimonio, nonché le sovvenzioni e le donazioni non specificatamente destinate all'incremento del patrimonio stesso;
- 6) delibera sulle modifiche statutarie con le modalità specificatamente indicate nell'art. 12;
- 7) nomina i membri del Comitato Scientifico con le modalità di cui all'art. 17 nonché un Vice Presidente fra i consiglieri a vita;
- 8) nomina l'Organo di Controllo e di Revisione dei Conti con le modalità di cui all'art. 16;
- 9) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Con apposita delibera il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo composto da 2 (due) membri del Consiglio stesso a cui delegare proprie attribuzioni per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo limiti massimi di valore e la durata della delega. Il Comitato Esecutivo ha comunque l'obbligo di riferire al Consiglio sulla propria attività ad ogni seduta del medesimo. Sono comunque delegabili solo le funzioni di cui al numero 5 del presente articolo;
- 10) delibera per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- 11) approva eventuali regolamenti interni;
- 12) delibera lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 27 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- 13) compie ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, convocazione da farsi sia presso la sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo purché in Italia, almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci e per formulare il programma di attività della Fondazione. Deve essere, inoltre, convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o dal

Vicepresidente, entro quindici giorni dalla richiesta stessa. La convocazione deve essere fatta per iscritto, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno otto giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno i due terzi del Consiglieri.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione, adottate con voto palese, vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle deliberazioni consiliari, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere validamente adottate solo con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori.

Art. 13 - Verbali

Delle sedute del Consiglio viene redatto processo verbale in apposito registro da conservarsi presso la sede della Fondazione.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

Art. 14 - Presidente del C.d.A.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con tutti i poteri per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio compresi la firma degli atti e l'espletamento di tutti gli affari nonché la nomina di Procuratori con la determinazione delle attribuzioni.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vicepresidente.

Inoltre:

- 1) provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- 2) adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle attività, e provvede a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali.

E' il responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Predisporre i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, a curare che vengano adottati gli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio (senza diritto di voto, qualora non sia componente del Consiglio di Amministrazione), redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisore dei Conti

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio

obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 17 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può, se lo ritiene opportuno, nominare un Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione composto da un numero di membri variabile, tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne è membro di diritto.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato vengono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso; nominano al loro interno un Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente anche un Presidente Onorario.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno in accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico:

- 1) formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- 2) esprime pareri sui programmi di attività;
- 3) esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 18 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i soci della Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno, mediante convocazione effettuata sia presso la sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo purchè in Italia.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato.

Le sedute dell'Assemblea dei Partecipanti sono valide qualunque sia il numero di soci presenti.

L'Assemblea rappresenta un momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione. L'Assemblea dei Partecipanti può formulare proposte e pareri sulle attività, obiettivi e programmazione della Fondazione.

Art. 19 - Esclusione dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'esclusione di soci Fondatori Partecipanti e, con la maggioranza semplice, l'esclusione di soci Collaboratori, per grave e reiterato

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, per condotta incompatibile con le finalità della Fondazione. Nel caso di persone giuridiche l'esclusione può avvenire anche per estinzione a qualsiasi titolo dell'Ente, procedura di liquidazione, dichiarazione fallimentare.

Qualora il Socio Fondatore Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Socio escluso, i diritti di partecipazione del Socio medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Socio escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Socio a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Socio escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Socio escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Socio è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Socio si trovi.

I soci Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 20 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto da un Fondo di Dotazione e da un Fondo di Gestione.

Il fondo di dotazione è costituito:

- dall'insieme dei beni mobili ed immobili conferiti, di norma, a titolo di proprietà, in sede di costituzione, dai soci Fondatori Promotori;

- dagli altri conferimenti di denaro, di beni mobili o immobili, di norma, a titolo di proprietà o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi (diversi dai contributi e dalle quote associative) effettuate volontariamente dai soci Fondatori Partecipanti o dagli stessi Fondatori Promotori.

Il fondo di gestione è costituito:

- dall'eventuale avanzo di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'utilizzo dei beni mobili ed immobili che costituiscono il Fondo di Dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- dai contributi dei soci Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti e dagli altri soci Collaboratori;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o altri Enti Pubblici, o da Enti Ecclesiastici;
- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse;
- dai beni mobili ed immobili direttamente acquisiti dalla Fondazione o ad essa pervenuti per disposizioni testamentarie, lasciti, donazioni, ad incremento del patrimonio stesso, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.

La Fondazione provvede alla realizzazione dei suoi scopi con la rendita del patrimonio e con ogni altro contributo e sovvenzione di terzi, destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Socio alla Fondazione, non è ripetibile dal Socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Socio.

Art. 21 - Esercizio

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 22 - Utili ed avanzi di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della

Fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Libri della Fondazione

La Fondazione tiene i libri prescritti dalla Normativa Applicabile.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato, è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art. 24 - Finalità

La Fondazione non ha finalità di lucro ed è apartitica.

Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività istituzionali e connesse, con i lasciti e le elargizioni non destinate ad incremento patrimoniale, con eventuali contribuzioni di privati, nonché eventuali contribuzioni di Enti Pubblici e Privati.

Art. 25 - Benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'albo dei "BENEMERITI", nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché persone fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini istituzionali senza voler far parte della Fondazione e di quanti spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare i fondi gestionali della Fondazione.

L'appartenenza agli anzidetti elenco ed albo è, dunque, meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo e consultivo.

Art. 26 - "Associazione Privata di Fedeli "SERVI FAMILIAE"

La Fondazione riconosce l'Associazione Privata di fedeli

"Servi Familiae" pienamente in sintonia con i suoi scopi, ne promuove una reciproca collaborazione e ne coopta il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione, quale socio Fondatore Partecipante, se non già partecipante allo stesso Consiglio.

Art. 27 - Cessazione ed estinzione

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Arbitrato

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Verona.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del cod.civ., al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ed alle altre norme specifiche sulla materia.